



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEGORER, SCANU e DEL VECCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009

Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi
del Genio campale delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a garantire una capacità produttiva con i caratteri della continuità ai gruppi del Genio campale che si avvalgono da tempo di lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è stato disciplinato dal regolamento sui lavori del Genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, oggi abrogato, e dalle norme che nel tempo si sono succedute.

Pur nella fase attuale di riorganizzazione del Ministero della difesa, la trasformazione in atto non potrà non tenere conto del fatto che il Ministero ha impiegato e dovrà continuare ad impiegare, per l'effettuazione della lavorazione d'interesse della difesa nazionale e della protezione civile, nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alle attività svolte nelle missioni militari al-

l'estero, oltre agli operai appartenenti ai ruoli della Difesa, anche operai civili con contratto a tempo determinato.

Riteniamo pertanto utile e necessario, per garantire un adeguato livello di efficienza dello strumento militare, far assumere ai gruppi del Genio campale dell'Aeronautica militare un ruolo e una capacità interforze, valorizzandone la capacità lavorativa.

Trattandosi di lavorazioni inerenti a progetti di valenza primaria per la difesa nazionale e la protezione civile, si rende necessario il superamento delle limitazioni recentemente introdotte in merito alle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Compiti e potenzialità dei gruppi
del Genio campale)*

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle Forze armate con criteri di efficienza ed economicità, è riconosciuta ai gruppi del Genio campale dell'Aeronautica militare, valenza e ruolo interforze.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di Stato Maggiore della difesa, vengono definiti gli organici di personale militare che ciascuna forza armata può mettere a disposizione dei gruppi del Genio campale.

Art. 2.

(Prestazioni occasionali)

1. Per le prestazioni lavorative necessarie a realizzare i progetti approvati sulla base della normativa in vigore, d'interesse della difesa nazionale e della protezione civile, i gruppi del Genio campale possono avvalersi di contratti di diritto privato, comparto edili, per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 184 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, per l'assunzione di manodopera qualificata per le peculiari lavorazioni richieste e in possesso dei necessari requisiti di sicurezza, senza limitazioni temporali in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

(Assunzioni in ruolo)

1. I contratti di cui all'articolo 2, che raggiungono una durata superiore ai trentasei mesi in un quinquennio, sono di diritto trasformati in contratti a tempo indeterminato.

2. L'Amministrazione della difesa procede all'assunzione in ruolo nei profili professionali dei ruoli della difesa anche in sovrannumero.